

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 844**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RAMPONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA  
Antonio, BERSELLI, MENARDI, PONTONE, SAPORITO, SELVA,  
VALDITARA e VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2006**

---

**Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati  
nei campi di prigionia nazisti**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 settembre del 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra 650.000 militari italiani catturati e deportati in territorio tedesco, con il pretesto che il Regno d'Italia non era in guerra con il Terzo Reich (lo stato di belligeranza fu dichiarato dal governo italiano solo il 13 ottobre 1943), al fine di poterli utilizzare nei campi di lavoro in condizioni di schiavitù.

Dalla Germania nazista essi furono infatti classificati internati militari italiani, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra.

Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, di fame, di malattie. Oltre 50.000 italiani persero la vita nei *lager*. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati dalla Germania nazista come «lavoratori civili volontari/obbligati».

In seguito la Repubblica federale tedesca decise di riconoscere un indennizzo agli «schiavi di Hitler», a coloro cioè che nel corso della Seconda guerra mondiale si trovarono esattamente nelle condizioni dei nostri connazionali internati e costretti in schiavitù.

Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che si occupa in ambito ONU del problema, in Italia furono presentate 80.000 domande di indennizzo.

Nell'agosto 2001 la Repubblica federale tedesca cambiò opinione e riconobbe a posteriori i militari italiani internati (IMI) come «prigionieri di guerra», come cioè se essi fossero stati nutriti ed assistiti dalla Croce Rossa, curati e non obbligati a lavorare, così come prevede la Convenzione di Ginevra.

Gli 80.000 italiani che presentarono domanda restano così esclusi dal novero di co-

loro che ricevono l'indennizzo dallo Stato tedesco.

Non si può fare a meno di sottolineare che l'invito alla presentazione della domanda di indennizzo a tutti coloro che erano stati costretti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani - già avanti con gli anni - delle aspettative.

Aspettative strettamente legate non tanto alla somma materiale che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, quanto alla percezione che questo riconoscimento avrebbe di fatto certificato la partecipazione ufficiale alla loro sofferenza e l'assegnazione di un particolare significato ad un momento particolarmente doloroso della loro vita.

La Repubblica italiana non può ignorare questi sentimenti di attesa fiduciosa di tanti suoi anziani cittadini.

Il disegno di legge che si propone riproduce il testo unificato elaborato dal comitato ristretto istituito presso la IV Commissione difesa della Camera nella passata legislatura.

Esso ha l'obiettivo di:

a) assegnare un riconoscimento morale ai cittadini italiani, militari e civili, avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo l'8 settembre 1943 per l'alto significato delle sofferenze patite;

b) riconoscere un indennizzo economico, seppur simbolico, agli ex IMI viventi al 15 febbraio 1999.

La Repubblica italiana, con l'approvazione di questo disegno di legge, renderebbe finalmente giustizia a quei suoi figli che, in un momento tragico per tutta l'umanità, furono vittime di ulteriori abusi e violenze, solamente perché avevano un'unica «colpa»: quella di servire la propria Patria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a tributare il doveroso riconoscimento ai cittadini italiani, militari e civili, avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo l'8 settembre 1943, per l'alto significato delle sofferenze patite.

## Art. 2.

*(Albo d'onore)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'«Albo d'onore degli italiani avviati ai lavori forzati in campi di prigionia nazisti dopo l'8 settembre 1943».

2. All'Albo di cui al comma 1 sono iscritti tutti i cittadini italiani avviati ai lavori forzati la cui domanda di riconoscimento o indennizzo ai sensi della presente legge sia stata accolta dalla Commissione di cui all'articolo 4.

3. La documentazione inedita, avente valore storico, allegata alle domande di indennizzo, può essere donata volontariamente allo Stato italiano, che ne assicura la conservazione e l'eventuale pubblicazione.

## Art. 3.

*(Indennizzo)*

1. Ai cittadini italiani iscritti all'Albo di cui all'articolo 2, viventi alla data del 15

febbraio 1999 e che non abbiano ricevuto altre erogazioni o indennizzi per motivazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge, è riconosciuto un indennizzo simbolico in denaro pari a 1.000 euro, erogato secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, ad esclusione della quota da determinare ai sensi del comma 4.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani, internati in campi di prigionia e lavoro forzato nazisti dopo l'8 settembre 1943», utilizzato prioritariamente per il finanziamento dell'erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, nonché per iniziative tese ad onorare e preservare la memoria degli italiani internati in campi di prigionia e lavoro forzato di cui alla presente legge.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato:

a) dal contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1;

b) da eventuali liberalità e contributi di enti pubblici e privati, di fondazioni, di associazioni o di privati cittadini, di provenienza nazionale o estera.

4. Le risorse derivanti dalle liberalità e dai contributi di cui al comma 3, lettera b), sono destinate, per una quota determinata dal regolamento di attuazione della presente legge, alle iniziative commemorative e celebrative di cui al comma 2.

#### Art. 4.

##### *(Commissione di valutazione)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, una Commissione, al fine di valutare le domande per l'iscrizione all'Albo

di cui all'articolo 2 e per l'indennizzo di cui all'articolo 3, composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) Ministero della difesa;
- c) Ministero degli affari esteri;
- d) Ministero dell'interno;
- e) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP);
- f) Associazione nazionale ex internati (ANED);
- g) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED);
- h) Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
- i) Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR).

2. I componenti la Commissione di valutazione di cui al comma 1 svolgono la propria attività a titolo gratuito.

#### Art. 5.

##### *(Copertura finanziaria e disposizioni finali)*

1. Per l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.983.334 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40.983.334 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Go-

verno adotta il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



